

REGIONE PIEMONTE Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

n. 36

del 22/12/2022

OGGETTO: AGGIORNAMENTO DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI SELEZIONATI E CONDUTTORI CANI LIMIERE E/O TRACCIA

L'anno duemilaventidue addì ventidue del mese di dicembre alle ore 18.30, in modalità mista in presenza, presso la sede dell'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia in Corso Roma 35 - Varallo VC, e da remoto, ai sensi del Regolamento per il funzionamento delle riunioni degli organi dell'Ente di gestione delle Aree protette della Valle Sesia in modalità telematica, approvato con deliberazione del Consiglio n. 10 del 26/5/2022, previa l'osservanza di tutte le disposizioni di legge e le formalità vigenti, si è riunito, per convocazione del Vicepresidente, il Consiglio Direttivo dell'Ente di gestione delle Aree Protette della Valle Sesia.

Assume la Presidenza il Sig. Giuseppe Ferraris assistito dalla Dott.ssa Lucia Pompilio con funzioni di Segretario verbalizzante.

Il Presidente dà incarico al Segretario di procedere all'appello dei Consiglieri:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
ANNOVAZZI Maria Teresa	X	
DEGASPARIS Andrea		Χ
FERRARIS Giuseppe	X	
TAMBORNINO Egidio	X	
VAIRA Filiberto	X	

Dei quali sono presenti n. 4.

I Consiglieri Tambornino e Vaira sono collegati da remoto mediante piattaforma zoom.

IL CONSIGLIO

Visto l'art. 12 lettera k) della L.R. 19/2009 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità", che istituisce l'Ente di gestione delle aree protette della Valle Sesia, al quale sono affidati in gestione il Parco Naturale dell'Alta Val Strona e il Parco Naturale del Monte Fenera.

Richiamata la Deliberazione del Consiglio direttivo n. 27 del 10.11.2022 con cui ha assunto le funzioni di Presidente dell'Ente il Vice Presidente Sig. Giuseppe Ferraris, come stabilito dall'art. 8, comma 3, dello Statuto dell'Ente, approvato con decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 50 del 23.06.2022, che testualmente recita 'Il Vicepresidente non è organo dell'Ente ed ha l'esclusiva funzione di sostituire il Presidente nel caso di dimissioni, decadenza o impedimento'.

Vista la Deliberazione del Consiglio dell'Ente di gestione delle Aree protette della Valle Sesia n. 1 del 2.03.2020 di insediamento del Presidente e del Consiglio dell'Ente stesso.

Riconosciuta la legalità della seduta, essendo presente la maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica, ai sensi dell'art. 10 dello Statuto dell'Ente, approvato con Deliberazione del Consiglio n. 40 del 16.10.2012.

Visto l'art. 14 comma 2 della L.R. n. 19/2009 e s.m.i. che individua le funzioni dei Presidenti degli Enti di gestione delle aree protette piemontesi.

Vista la L.R. n. 19/2009 e s.m.i. "Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità" ed in particolare l'art. 14 comma 2, lettera a);

Richiamato il Decreto del Presidente della Giunta regionale 24 marzo 2014 n. 2/R (Regolamento regionale recante: "Attuazione dell'articolo 33 della legge regionale 29 giugno 2009 n.19 relativo alla gestione faunistica all'interno delle aree protette";

Premesso che gli interventi di gestione faunistica, come stabilito dalla L.R. 19/2009 art. 33, sono eseguiti sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del soggetto gestore dell'area protetta tramite proprio personale e da soggetti esterni opportunamente autorizzati, anche a titolo oneroso, scelti con preferenza tra cacciatori residenti nel territorio dell'area protetta o iscritti negli ambiti territoriali di caccia (ATC) e ai comprensori alpini (CA) contermini;

Dato atto che, stante i principi della buona amministrazione e in aderenza alla normativa vigente, il soggetto gestore nella scelta dei propri collaboratori è tenuto ad agire adottando procedure che:

- favoriscano le migliori professionalità;
- privilegino l'affidabilità morale;
- non consolidino posizioni di diritto o di privilegio;
- consentano la più ampia accessibilità;
- rispondano a criteri di trasparenza;

Richiamata la precedente Deliberazione del Consiglio n. 15 in data 25.05.2020 che aggiornava l'elenco degli operatori selezionati e conduttori cani limiere e/o traccia;

Richiamato il Decreto del Presidente n. 23 in data 25.08.2022 con il quale è stata prorogata la validità dell'elenco degli operatori selezionati e conduttori cani limiere e/o traccia;

Considerato che al momento attuale agiscono per conto dell'Ente di gestione 17 operatori selezionati (c.d. selecontrollori), via via ingaggiati negli anni, che hanno presentato regolare domanda al fine di essere autorizzati a partecipare alle attività di controllo e contenimento della specie cinghiale e che gli operatori selezionati di cui sopra rispondono ai requisiti di cui all'art 4 (soggetti impiegati) del DPGR 24 marzo 2014 n. 2/R che prevede quanto segue:

- 1. Gli interventi di reintroduzione, ripopolamento, cattura e prelievo sono promossi e gestiti dal soggetto gestore dell'area protetta e sono svolti dal personale di vigilanza, tecnico e tecnico-faunistico dipendente dall'ente.
- 2. Gli interventi di prelievo faunistico, ai sensi dell'articolo 33, comma 5, lettera b) della L.R. 19/2009, possono anche essere svolti su autorizzazione del soggetto gestore dell'area protetta da:
- a) personale di vigilanza del Corpo Forestale dello Stato;
- b) personale di vigilanza degli enti locali;
- c) operatori esterni, individuati con preferenza tra i cacciatori residenti nel territorio dei comuni ricadenti nell'area protetta o iscritti agli ambiti territoriali di caccia e/o ai comprensori alpini contermini all'area protetta che ne facciano richiesta, così suddivisi:
- 1) operatori occasionali che, previa partecipazione a corsi di abilitazione di cui all'articolo 10, comma 2) lettera a), e in possesso di abilitazione per la caccia di selezione agli ungulati rilasciata secondo i criteri indicati nella deliberazione della Giunta regionale n. 65-477 del 2 agosto 2010, partecipano alle operazioni di controllo svolte dall'ente; tale partecipazione avviene a titolo oneroso a copertura delle spese di accompagnamento, assistenza e messa in sicurezza delle operazioni al fine di garantire l'incolumità pubblica;
- 2) operatori selezionati per il controllo della specie cinghiale, formati attraverso corsi di abilitazione di cui all'articolo 10, comma 2) lettera b), impiegabili anche nelle operazioni di controllo svolte con il metodo della girata;
- 3) conduttori di cane limiere e/o da traccia, formati attraverso corsi di abilitazione di cui all'articolo 10, comma 2) lettera c), che possono essere impiegati per l'esecuzione di interventi di controllo della specie cinghiale o per il recupero ed abbattimento di capi feriti appartenenti a specie diverse.
- 3. Gli operatori selezionati per il controllo della specie cinghiale e i conduttori di cane limiere e/o da traccia prestano la propria opera a titolo esclusivamente volontario e gratuito; agli stessi non è dovuto alcun compenso per attività o prestazioni di tipo specialistico o di abilità individuale. Gli stessi possono essere autorizzati dal soggetto

gestore delle aree protette, se previsto dai relativi piani di cui all'articolo 2, a partecipare alle operazioni di contenimento di specie diverse dagli ungulati.

- 4. Gli interventi di prelievo faunistico svolti dai soggetti di cui al comma 2 sono effettuati per iniziativa e sotto la diretta responsabilità e sorveglianza del soggetto gestore, ai sensi dell'articolo 33, comma 5 della L.R. 19/2009.
- 5. Il personale tecnico e di vigilanza, previo accordo tra gli enti di gestione delle aree protette e acquisite le autorizzazioni delle prefetture territorialmente competenti, in conformità con le normative vigenti, può operare presso qualsiasi ente di gestione regionale.
- 6. Per tutte le operazioni relative alla gestione faunistica che non comportano l'uso di armi da fuoco, il soggetto gestore dell'area protetta può ricorrere a forme di volontariato diverse da quelle di cui al comma 2) lettera c).

Dato atto che sono pervenute all'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia ulteriori 3 domande da parte di soggetti interessati ad essere autorizzati a partecipare alle attività di controllo e contenimento della specie cinghiale e che tali soggetti rispondono ai requisiti di cui al succitato articolo 4 (soggetti impiegati) del DPGR 24 marzo 2014 n. 2/R;

Dato quindi atto che potranno operare nelle attività di controllo e contenimento della specie cinghiale 20 operatori selezionati (selecontrollori);

Valutato che:

- per gli operatori selezionati e conduttori cani limiere e/o traccia occorre stabilire un periodo d'ingaggio definito e non indeterminato;
- l'Ente ha sempre la possibilità di scegliere insindacabilmente i propri collaboratori sulla base di proprie valutazioni di merito e discrezionali oltre che a rotazione tra gli aspiranti, come pure di assegnare compiti e aree d'intervento, di attribuire funzioni, di stabilire modalità operative eventuali e quanto altro ritenga per il meglio dei piani di contenimento;
- gli interessati devono per ogni periodo presentare domanda di ammissione nei ruoli degli operatori selezionati e dei conduttori cani limiere e/o traccia attestando il possesso dei requisiti richiesti dal DPGR 24 marzo 2014 n. 2/R;
- sia appropriato assegnare incarichi della durata pari al periodo di vigenza del piano di gestione numerica della specie cinghiale, con possibilità di rinnovo previa comunque ripresentazione di domanda di cui al punto precedente e verifica annuale dei requisiti da parte dell'Ente;
- il vigente piano di gestione numerica della specie cinghiale andrà in scadenza il prossimo 31.12.2023 e sia pertanto necessario estendere la validità dell'elenco di cui alla presente deliberazione alla scadenza del nuovo piano di prossima approvazione;
- la quota di 20 operatori selezionati sia ottimale per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della specie cinghiale sul territorio di competenza dell'Ente e pertanto non si procederà ad un ulteriore incremento numerico degli operatori selezionati;

- l'Ente si riserva la facoltà di accogliere nuove istanze esclusivamente in caso di cessazione da parte di operatori iscritti in elenco;

Richiamato il disciplinare deontologico approvato con Decreto del Commissario straordinario n. 11 del 6 marzo 2015;

visti:

- gli artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001 e s. m. i.;
- la L.R. 23/2008 e s. m. i. (disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale);
- l'art. 20 della l.r. 19/2009 e s. m. i.;
- il parere favorevole acquisito sulla regolarità amministrativa da parte del Direttore dell'Ente, Dott.ssa Lucia Pompilio ai sensi dell'art. 29 dello Statuto dell'Ente.

Tutto ciò premesso;

posta ai voti l'adozione della presente deliberazione, vista l'urgenza, con immediata esecutività;

a voti unanimi, favorevoli, espressi nei modi e nelle forme di legge dai presenti avente diritto al voto;

DELIBERA

- 1. Di stabilire, per le motivazioni di cui in premessa, nell'ambito di un programma di riorganizzazione del dispositivo di contenimento dei cinghiali, per gli adempimenti di cui all'art. 9 del DPGR 24 marzo 2014 n. 2/R riguardo l'individuazione degli operatori selezionati e dei conduttori cani limiere e/o traccia, quanto segue:
 - a) che gli interessati devono per ogni periodo presentare domanda di ammissione nei ruoli degli operatori selezionati e dei conduttori cani limiere e/o traccia attestando il possesso dei requisiti richiesti dal DPGR 24 marzo 2014 n. 2/R e di altre prerogative facenti parte del programma di riorganizzazione del dispositivo di contenimento dei cinghiali
 - b) che il periodo d'ingaggio per gli operatori selezionati e conduttori cani limiere e/o traccia corrisponde con il periodo di validità del vigente piano di gestione del controllo numerico della specie cinghiale.
 - c) che, in considerazione del fatto che il vigente piano andrà in scadenza il prossimo 31.12.2023, è necessario estendere la validità dell'elenco di cui alla presente deliberazione alla scadenza del nuovo piano di prossima approvazione
 - d) che l'Ente provvede annualmente alla verifica del possesso dei requisiti da parte degli operatori selezionati e conduttori cani limiere e/o traccia;

- e) che l'Ente ha sempre la possibilità di scegliere insindacabilmente i propri collaboratori sulla base di valutazioni di merito e discrezionali oltre che a rotazione tra gli aspiranti, come pure di assegnare compiti e aree d'intervento, di attribuire funzioni, di stabilire modalità operative eventuali e quanto altro ritenga per il meglio dei piani di contenimento;
- 2. Di approvare l'allegato elenco di operatori selezionati e conduttori cani limiere e/o traccia operanti per l'Ente (Allegato A)
- 3. Di dare atto che la quota di 20 operatori selezionati è ottimale per il conseguimento degli obiettivi di contenimento della specie cinghiale sul territorio di competenza dell'Ente e pertanto non si procederà ad un incremento numerico degli operatori selezionati.
- 4. Di dare atto che Ente si riserva la facoltà di accogliere nuove istanze esclusivamente in caso di cessazione da parte di operatori iscritti in elenco.
- 5. Di comunicare il presente atto ai soggetti individuati di cui all'allegato A.
- 6. Di pubblicare la presente deliberazione all'Albo pretorio dell'Ente di gestione delle Aree Protette

Letto, approvato e sottoscritto

Il VicepresidenteGiuseppe Ferraris
Firmato digitalmente

Il SegretarioDott.ssa Lucia Pompilio
Firmato digitalmente

Ai sensi del D.lgs. 267/2000 art. 49 si esprime parere favorevole/non favorevole di regolarità contabile in merito al provvedimento in oggetto.
Il responsabile
La presente deliberazione è resa pubblica mediante l'Albo Pretorio digitale dell'Ente sul sito web <u>www.areeprotettevallesesia.it</u>
Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio il giorno e vi rimane per giorni 15.
Il direttore
Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi alle sedi di Giurisdizione Amministrativa.
Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativa.
Il Direttore